

# Risarcimento spese sostenute fino al riconoscimento della paternità

written by Redazione | 20/02/2022



***Come può la madre ottenere dal padre il rimborso delle spese sostenute dalla nascita del figlio fino a quando questo non è stato riconosciuto.***

I genitori sono genitori da quando nasce il figlio, sia per la natura che per la legge. E in tale veste devono provvedere, sin dal primo giorno di vita, a tutte le necessità del neonato. Pertanto, il padre che riconosce il figlio solo dopo diverso tempo dalla sua nascita non è esonerato dal pagamento delle spese sostenute in precedenza dall'altro genitore per il mantenimento del bambino stesso. Risultato: è dovuto il **risarcimento delle spese sostenute fino al riconoscimento della paternità**. È questo l'indirizzo costante della giurisprudenza della Cassazione.

Cerchiamo di spiegare meglio come funziona quest'obbligo e come può agire la madre per ottenere il rimborso di quanto speso dalla nascita del figlio sino al giorno del riconoscimento paterno.

# Riconoscimento del figlio dopo la nascita: obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore

Quanto abbiamo appena detto è il frutto di una serie di chiarimenti offerti dalla giurisprudenza. Per la Suprema Corte **[1]**, l'obbligo di mantenere i figli sorge - per legge - già con la nascita di questi e non con il successivo riconoscimento paterno. E siccome entrambi i genitori - ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche - devono **mantenere i figli**, almeno fino a quando questi non raggiungeranno l'indipendenza economica, ne deriva che non è posticipando il loro riconoscimento che si può evitare di pagare tali spese.

Dunque, nel caso in cui il riconoscimento paterno sia avvenuto solo diverso tempo dopo la nascita del bambino (sia che ciò consegua a un atto volontario o al riconoscimento giudiziale operato attraverso il giudice) per la fase anteriore al riconoscimento sarà dovuto il rimborso. Rimborso in che misura? Poiché, come detto, l'obbligo di contribuire alle spese del figlio non è paritario (ossia al 50%) ma va rapportato al potere contributivo di ciascun genitore, è il giudice - in assenza di accordo tra le parti - a stabilire le relative percentuali di spesa.

Peraltro, aggiunge la Cassazione, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il genitore che da solo se ne è fatto sino ad allora carico (verosimilmente la madre) non è tenuto a fornire la prova specifica delle singole spese sostenute, al pari di qualsiasi altra obbligazione di carattere meramente patrimoniale. Per cui non è necessario conservare scontrini, ricevute di pagamento o fatture. Tutto ciò perché si tratta di spese presunte, che ben possono essere forfettizzate dal giudice, che trovano un riconoscimento nella stessa Costituzione.

## Genitore senza affidamento: deve pagare le spese per i figli?

Peraltro, l'obbligo di mantenere i figli incombe su entrambi i genitori anche se uno di questi o entrambi sono decaduti dalla responsabilità genitoriale, perché è un obbligo connesso al fatto stesso della nascita e cessa soltanto quando il figlio raggiunge un'indipendenza tale da poter provvedere autonomamente alle proprie

esigenze. L'obbligo di mantenimento, dunque, è indipendente non solo dalla **convivenza** del genitore con il figlio, ma anche dall'eventuale **affidamento**. Quindi, in ipotesi di affidamento esclusivo anziché congiunto, il genitore a cui sia stato tolto l'esercizio della potestà genitoriale deve ugualmente rimborsare l'altro per le spese sostenute.

## **Come ottenere il rimborso delle spese sostenute per il figlio?**

La madre che voglia ottenere dal padre il rimborso delle spese sostenute per il figlio deve prima assicurarsi che questi abbia provveduto al riconoscimento. Se non lo ha fatto spontaneamente, può presentare un **ricorso in tribunale per il riconoscimento paterno**. A tal fine, il giudice disporrà l'esame del Dna tramite il prelievo del sangue. Se il padre rifiuta di sottoporsi a tale test, senza valido motivo, il giudice in automatico dichiara accertata la paternità.

L'azione di riconoscimento può essere presentata anche dallo stesso figlio una volta raggiunta la maggiore età.

Nell'ambito del processo di riconoscimento paterno è possibile chiedere al giudice di condannare il padre a rimborsare tutte le spese sostenute per il figlio sin dalla nascita. Come appena detto, non c'è bisogno di presentare giustificativi degli esborsi (che pertanto si presumono). È noto infatti che un bambino implichia delle spese costanti che non devono essere necessariamente dimostrate.

Trattandosi di un procedimento soggetto al rito ordinario, lo stesso giudice potrà pronunciarsi, oltre che sullo status, anche sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché su ogni altra domanda di natura patrimoniale, ivi comprese le domande di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte dell'altro genitore e quelle di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti dal figlio a causa della condotta omissiva del padre.

Se invece il riconoscimento del figlio è avvenuto fuori dalle aule giudiziarie, ossia con un atto spontaneo del padre, in assenza del suo adempimento al rimborso delle spese la madre potrà rivolgersi al tribunale affinché lo condanni al pagamento.

# Effetti della dichiarazione giudiziale di paternità

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, **ha effetti retroattivi**.

La prima conseguenza rilevante di tale retroattività riguarda i **diritti successori**. Il figlio diventa quindi subito erede del padre dal momento della sua nascita e non già dal riconoscimento paterno.

L'ulteriore aspetto di grande importanza è quello relativo all'assunzione della responsabilità genitoriale da parte del presunto padre.

Sul punto, il secondo comma dell'art. 277 cod. civ. consente al giudice chiamato a pronunciare la dichiarazione di paternità di emettere i provvedimenti che ritiene utili in ordine all'affidamento, al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del figlio, nonché per la tutela degli interessi patrimoniali dello stesso.